



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Seduta del 04/02/2021

FATTO

FATTO

Con ricorso presentato in data 06/10/2020, la parte ricorrente ha dedotto:

- di essere titolare di due buoni fruttiferi trentennali appartenenti alla Serie Q/P, emessi dall'intermediario resistente utilizzando moduli della precedente Serie O;
- di aver chiesto all'intermediario il rimborso dei buoni in questione;
- di aver ricevuto in quella sede un importo inferiore a quello che le sarebbe spettato applicando i rendimenti indicati a tergo dei titoli.

Insoddisfatta del riscontro dato dall'intermediario al suo reclamo, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei buoni stessi o, in subordine, di quelle previste dal primo dei timbri (relativo ai rendimenti della Serie P/O) per il primo ventennio di durata dei buoni stessi e, in ogni caso, delle condizioni originarie con riferimento all'ultimo decennio.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario ha preliminarmente eccepito:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, essendo i buoni stati emessi prima del 2009;
- l'incompetenza per materia, perché i buoni erano stati emessi da esso intermediario per conto di un ente pubblico e che tale forma di raccolta era disciplinata da norme speciali e non dal Titolo VI del TUB.

In via subordinata e nel merito, l'intermediario ha esposto, tra l'altro, che:

- i buoni in contestazione appartenevano alla Serie Q, istituita con d.m. 13/06/1986;
- detto decreto aveva fissato i rendimenti riconosciuti ai sottoscrittori prevedendo fino al 20° anno di durata dei titoli interessi composti crescenti (8%, 9%, 10,5% e 12% all'anno) e interessi semplici dal 21° sino al 30° anno (nella misura del 12%);
- i buoni di cui al ricorso erano stati emessi sui moduli della precedente Serie P, apponendo sul lato anteriore il timbro della Serie Q/P e su quello posteriore un secondo timbro recante la misura degli interessi previsti per la nuova serie;
- l'art. 5 del decreto prevedeva l'obbligo di apporre unicamente il timbro recante l'indicazione degli interessi che sarebbero maturati dal 21° al 30° anno, poiché il sistema di calcolo del rendimento per l'ultimo decennio di durata dei titoli era rimasto invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo applicato nel ventennio precedente e, cioè, il 12% all'anno, come indicato nel timbro;
- i buoni fruttiferi erano titoli di legittimazione e non titoli di credito; pertanto non si applicavano loro i principi dell'autonomia causale e della letteralità, che caratterizzavano, invece, i titoli di credito;
- non era invocabile il principio dell'affidamento incolpevole, poiché, in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.m. 13/06/1986, il sottoscrittore si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che il titolo sottoscritto apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza.

L'intermediario ha quindi concluso per la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

La parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell'intermediario e ha ribadito e precisato le proprie argomentazioni.

DIRITTO



1. - Osserva anzitutto il Collegio che le eccezioni preliminari di incompetenza temporale e per materia sollevate dall'intermediario resistente sono infondate e non meritano di essere accolte.

Quanto alla prima si deve osservare che le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che *“non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009”*. È vero che i BPF di cui al ricorso sono stati emessi in data anteriore, ma la parte ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto; sostiene, invece, che la tabella dei rendimenti stampata sul retro del titolo debba prevalere sulle condizioni economiche previste dai timbri apposti sui moduli. La materia del contendere attiene, quindi, agli effetti finali del rapporto. A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, deve farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza del BPF di cui si tratta, la quale è pacificamente posteriore al 01/01/2009.

Quanto all'eccezione di incompetenza per materia, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha più volte avuto occasione di affermare (cfr., *ex multis*, le decisioni di questo stesso Collegio n. 206/2014 e n. 1307/2013, del Collegio di Roma n. 5113/2013, del Collegio di Napoli n. 52/2013 e del Collegio di Coordinamento n. 5673/2013), possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di BPF. A tale proposito, si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), comma 1, lett. c), della delibera CICR 29/07/2008, n. 275, il resistente rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-bis TUB. Le Disposizioni della Banca d'Italia che hanno dato attuazione della delibera del CICR sopra richiamata (sez. I, § 3, e sez. II) hanno ribadito che il resistente rientra tra gli intermediari che sono tenuti ad aderire a questo Arbitro e a uniformarsi a quanto previsto dalla medesima delibera.

La *“raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa Depositi e Prestiti”* è poi espressamente qualificata come *“risparmio postale”* dall'art. 1 (Definizioni), lett. h), del d.P.R. 14/03/2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) e, secondo quanto prevede l'art. 2, comma 1, lett. b), del medesimo d.P.R., essa rientra nell'attività di bancoposta che è svolta dal resistente. Dopo aver stabilito in termini generali che *“nell'ambito delle attività di cui al 1° comma, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287”* (art. 2, comma 5), il già menzionato d.P.R. n. 144/2001 precisa che: *“il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili”* (art. 2, comma 6).

Ai suddetti dati normativi consegue che la raccolta del risparmio mediante l'emissione di BPF effettuata dal resistente rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua speciale natura.

2. – Venendo a considerare il merito del ricorso, questo Collegio deve anzitutto esaminare la parte della domanda della parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del rendimento originariamente previsto dai titoli di cui trattasi nel corso del primo ventennio della loro durata.

In merito, il Collegio osserva che oggetto della presente controversia sono due buoni fruttiferi appartenenti alla Serie Q/P emessi utilizzando moduli della precedente Serie O



convertiti in Serie P/O e, poi, Q/P. Per modificare il rendimento dei buoni in questione nel corso dei primi vent'anni di durata sono pertanto stati apposti sul loro retro in momenti diversi i timbri di due Serie differenti (oltre alla tabella originaria). I due timbri si riferiscono rispettivamente alla Serie P/O e alla Serie Q/P. La tabella originaria riporta invece i rendimenti della Serie O, a cui – come sopra accennato – appartenevano i moduli utilizzati in sede di emissione dei buoni di cui si discute.

La parte ricorrente chiede che sia accertato il suo diritto al pagamento della differenza tra quanto dovuto secondo i rendimenti originariamente indicati sul retro dei titoli e quanto percepito in sede di rimborso sulla base degli interessi riconosciuti dall'intermediario in relazione alla Serie Q/P.

Il Collegio reputa che tale domanda non possa essere accolta.

Deve, infatti, rilevarsi che questo Collegio aderisce all'orientamento condiviso da quelli territoriali e da quello di Coordinamento dell'Arbitro secondo cui non è la presenza sul titolo del doppio timbro a determinare l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1370 c.c. – che comporta un'interpretazione del modulo o formulario nel senso più favorevole alla parte che non l'ha predisposto –, bensì solo l'assoluta illeggibilità dei timbri stessi. Ne consegue che i rendimenti risultanti dall'ultimo timbro devono essere considerati efficaci e vincolanti tra le parti in tutti casi in cui essi siano leggibili.

Nel caso di specie, pertanto, la circostanza che i timbri apposti sul retro dei buoni (recanti, come visto sopra, rispettivamente i rendimenti delle Serie P/O e Q/P) siano leggibili fa sì che trovino applicazione i rendimenti indicati nell'ultimo di essi (cfr., tra le molte, le decisioni di questo stesso Collegio n. 9493/2020 e n. 15871/20 e quella del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020).

3. - Passando ed esaminare la parte della domanda relativa alla richiesta liquidazione degli interessi originariamente previsti dai moduli per il periodo dal 21° al 30° anno di durata dei buoni, osserva il Collegio che in questo caso i buoni non recano alcun timbro che modifichi gli interessi riconosciuti al sottoscrittore. Pertanto, l'unico riferimento al rendimento dei buoni in questione in tale lasso di tempo è quello risultante dalla tabella originariamente stampata a tergo degli stessi, ove si legge, *“più L. [...] per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione”*.

Ritiene il Collegio che la circostanza sopra descritta – accompagnata dalla modifica mediante timbri dei rendimenti riconosciuti per il (solo) primo ventennio di durata dei buoni – abbia ingenerato nella parte ricorrente il legittimo affidamento circa il fatto che il rendimento nell'ultimo decennio sarebbe rimasto quello riportato sugli stessi (cfr., in senso conforme, tra le altre, la decisione di questo stesso Collegio n. 5998/2016 e quella del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020) e, dunque, si debba riconoscere il diritto della parte ricorrente stessa a vedersi liquidato con riferimento a tale ultimo periodo di validità dei buoni un importo calcolato sulla base delle condizioni originarie, al netto delle ritenute fiscali.

Quanto precede trova conferma nella sentenza n. 13979 del 15/06/2007 resa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che *“con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”* (cfr. in questo senso le



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

decisioni di questo Collegio n. 5699/2015, n. 5108/2015 e n. 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013).

Come pure affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inoltre, *“nella disciplina dei buoni fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”*.

Conseguentemente, il Collegio deve accertare il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il rendimento dei buoni di cui al ricorso previsto dalle condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo ricompreso tra il 21° e il 30° anno di durata dei titoli stessi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA